



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 02 – Servizio Entrate

NORME GENERALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 43/2020
INTEGRATE CON DELIBERAZIONE N. 14/2021

ART. 1 – RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI *(in vigore dal 1° gennaio 2020)*

1. A seguito dell'attività di accertamento, il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere la rateizzazione dei soli tributi liquidati con avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni, accertamenti con adesione, alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia del giudice tributario (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
 - b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
 - c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali, con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.
2. La dilazione dei tributi liquidati avviene nel modo seguente:
 - Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da € 100,00 (massimo 20 mesi)
 - Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da € 200,00 (massimo 25 mesi)
 - Da € 5.000,01 a € 6.000,00 – rate mensili da € 240,00 (massimo 25 mesi)
 - Da € 6.000,01 a € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo 36 mesi)
 - Oltre € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo di 50 mesi) con prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria

ART. 2 – TASSO D’INTERESSE PER VERSAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI
(in vigore dal 1° gennaio 2020)

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d’imposta sono determinati nella misura massima prevista dalla legge.

ART. 3 – IMPORTO MINIMO VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE
(in vigore dal 1° gennaio 2020)

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per anno d’imposta.

ART. 4 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
– ERRORI DEL CONTRIBUENTE
(in vigore dal 1° gennaio 2021)

1. In caso di contestazione di omesso/parziale versamento, è ammesso a compensazione dello stesso tributo accertato il credito vantato da altro contribuente, anche non contitolare, che ha versato erroneamente per gli stessi immobili accertati.
2. La compensazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che il contribuente titolare del credito ne dia apposita autorizzazione.

ART. 5 – COMPENSAZIONE D’UFFICIO CREDITO/DEBITO
(in vigore dal 1° gennaio 2021)

1. Le posizioni a credito rilevate d’ufficio sono compensate in automatico con eventuali posizioni a debito dello stesso tributo per annualità differenti.